

ACCORDO DI CO-MARKETING

TRA

La **Fondazione Teatro lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste**, con sede legale in Trieste, riva Tre Novembre n. 1, C.F. e P.IVA 00050020320, pec acquistiteatroverdi@legalmail.it, rappresentata, ai fini della stipula dell'odierno atto, dal Sovrintendente, Prof. Giuliano Polo, nato in Monfalcone il 29.11.1957, C.F. PLOGLN57S29F356F, giusta art. 10 dello Statuto della Fondazione, che, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la predetta sede legale (in seguito, denominata anche "Fondazione")

E

L'operatore economico **Nome Operatore**, con sede legale in **Città**, **Indirizzo n. xx**, C.F. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, P.IVA **XXXXXXXXXX**, pec accountpec@pec.xx, in persona del **Ruolo svolto**, **Nome Cognome**, nato/a in **Città** il **xx.xx.xxxx**, C.F. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, che, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la predetta sede legale (in seguito, per brevità, denominato anche "Operatore")

in seguito, congiuntamente denominate "Parti".

Premesso che

- Con determina a contrarre rubricata *sub* n. 11/12/2025-01, la Fondazione ha disposto l'avvio di un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione degli operatori economici interessati alla stipula di un accordo di co-marketing avente a oggetto la garanzia di esecuzione di un servizio di autotrasporto di persone, dedicato agli abbonati della Fondazione, per il perseguimento dell'interesse pubblico consistente nel rafforzamento dell'accessibilità alla proposta culturale promossa dalla Fondazione stessa, nell'ambito delle finalità statutariamente assegnate;
- In data **xx/xx/xxxx**, la Fondazione ha pubblicato il sopra richiamato avviso pubblico, ivi prevedendo il termine del 29 dicembre 2025 per la presentazione delle relative manifestazioni d'interesse, a opera degli operatori economici presenti sul mercato;
- In data **xx/xx/xxxx**, l'Operatore ha trasmesso valida manifestazione d'interesse, integrante i requisiti prescritti dall'avviso pubblicato dalla Fondazione, pertanto dichiarando la propria disponibilità alla conclusione di un accordo di co-marketing, finalizzato alla reciproca promozione dell'immagine propria e di quella della Fondazione, mediante l'organizzazione del servizio di autotrasporto di persone oggetto del menzionato avviso pubblico.

Ciò premesso, le Parti, *ut supra* rappresentate, hanno raggiunto un accordo per la reciproca promozione dei rispettivi marchi e per l'organizzazione del servizio sinteticamente descritto in Premesse, alle condizioni di seguito stabilite:

Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le Premesse e gli Allegati all'odierna scrittura sono da considerarsi parte integrale e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. Le Parti concordano che l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto e delle sue clausole sono disciplinati dalla normativa italiana, con particolare riferimento:

- a. Alle disposizioni del Codice civile in materia di contratti;
- b. Alla normativa speciale, applicabile ai contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., limitatamente alle disposizioni in materia di contratti a titolo gratuito;
- c. Alla normativa speciale, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, con specifico richiamo alla Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, e al Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, approvato con Delibera del Consiglio del Comune di Trieste dd.10.03.2014;
- d. Alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679.

2. Nell'ipotesi di antinomia fra le clausole contenute nel presente contratto e disposizioni normative vigenti, aventi

carattere cogente, le clausole contrattuali si intenderanno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto delle predette norme imperative.

Art. 3 - Oggetto

1. Con la sottoscrizione dell'odierna scrittura, le Parti assumono l'obbligo reciproco di organizzare ed eseguire l'attività di co-marketing dettagliata ai successivi commi, alle condizioni stabilite agli artt. 5, 6 e 7.
2. Le Parti concordano che l'attività oggetto di co-marketing consiste in un servizio di autotrasporto di persone, dedicato agli abbonati alla Stagione lirica e di balletto della Fondazione.

Art. 4 - Durata

1. Il presente contratto acquisirà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026 e terminerà in data 30 giugno 2026.
2. Entro il termine di decorrenza sopra indicato, è riconosciuta espressamente alle Parti la facoltà di procedere alla proroga dell'accordo, alle medesime condizioni ivi previste, per la durata di un'ulteriore annualità. La Fondazione si impegna, pertanto, a contattare l'Operatore, entro la scadenza negoziata, al fine di verificare la disponibilità dello stesso all'attivazione dell'opzione previste al precedente periodo.

Art. 5 - Obbligazioni a carico dell'Operatore

1. Per il corretto adempimento dell'obbligazione prevista al precedente art. 3, comma 1, l'Operatore dovrà eseguire le seguenti prestazioni:
 - a. Garantire l'esecuzione del servizio di autotrasporto di persone, dedicato agli abbonati alla Stagione lirica e di balletto della Fondazione, dai luoghi indicati dagli abbonati stessi, in sede di prenotazione, al Teatro lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste – e ritorno – nelle giornate indicate nel calendario qui allegato *sub* n. 3, entro i limiti di disponibilità delle vetture indicate dall'Operatore nella documentazione di cui all'Allegato 2;
 - b. Rispettare pedissequamente le modalità di prenotazione ed esecuzione del servizio dettagliate nella manifestazione d'interesse presentata dall'Operatore, di cui all'Allegato 2, garantendo la possibilità di accedere alla richiesta di trasferimento con un preavviso non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore antecedenti la data di esecuzione del trasferimento stesso;
 - c. Verificare l'identità del soggetto che ha operato la prenotazione, in sede di esecuzione del trasferimento, mediante esibizione dell'abbonamento in corso di validità.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'interesse pubblico individuato dalla Fondazione a fondamento del perfezionamento dell'odierno contratto consiste nella promozione della propria immagine e nell'incremento dell'attrattività della complessiva proposta di intrattenimento offerta dalla stessa. In considerazione della deduzione svolta al precedente periodo, le Parti concordano che l'esecuzione delle prestazioni erogate dall'Operatore dovranno essere orientate alla professionalità e alla precisione del servizio.
3. L'Operatore si obbliga a garantire il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di autotrasporto pubblico di persone per l'intero periodo di efficacia del presente contratto, pertanto obbligandosi a comunicare senza ritardo alla Fondazione qualunque fatto modificativo del contenuto delle dichiarazioni rese con la documentazione di cui all'Allegato 2.
4. L'Operatore dichiara di essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione del presente contratto, la Fondazione non assume alcun onere economico diretto all'esecuzione del servizio, i cui costi resteranno posti a esclusivo carico dell'Operatore medesimo. Analogamente, l'Operatore dichiara di essere consapevole e di accettare che, con la stipula dell'odierno accordo, non acquisisce alcun diritto all'erogazione del servizio, la cui esecuzione è subordinata alla libera e del tutto eventuale prenotazione a opera dell'utenza.

Art. 6 - Promozione dell'attività

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi di organizzazione congiunta di cui al precedente art. 3, comma 1, la Fondazione si impegna a diffondere l'attività di co-marketing, i recapiti dell'Operatore – utili alla prenotazione del servizio – e le relative tariffe offerte, come indicati nella documentazione di cui all'Allegato 2, con le modalità ritenute più efficaci e opportune, pertanto garantendo la promozione dell'immagine e del marchio d'impresa dell'Operatore stesso presso il pubblico di riferimento.

Art. 7 - Corrispettivo del servizio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo del servizio promosso con l'attività di co-marketing, oggetto

del presente contratto, sarà posto a carico dell'utenza destinataria del servizio stesso.

2. Nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al precedente comma 1, l'Operatore resta obbligato ad applicare le tariffe e le eventuali scontistiche offerte in sede di manifestazione d'interesse, come dettagliate nella documentazione di cui all'Allegato 2.

Art. 8 - Autorizzazione all'utilizzo dei marchi e link ai siti web

1. Per l'intero periodo di efficacia dell'odierna scrittura, ogni Parte autorizza l'altra all'utilizzo dei rispettivi marchi d'impresa e degli eventuali loghi, entro le finalità promozionali contrattualmente e normativamente previste. Resta inteso che qualsivoglia ipotesi di utilizzo ulteriore dei predetti marchi e loghi dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dal relativo titolare.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto e nei limiti delle finalità ivi dettagliate, ogni Parte autorizza, altresì, l'altra all'inserimento su canale digitale del link di collegamento ai rispettivi siti web e/o account social ufficiali.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

1. In considerazione della natura delle prestazioni dedotte a contratto, le Parti concordano che i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, a terzi, a qualsivoglia titolo.

Art. 10 - Risoluzione

1. Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla normativa vigente, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione, da comunicarsi a mezzo pec all'altra Parte, nelle seguenti ipotesi:

- a. Reiterata violazione degli obblighi contrattuali, gravanti sull'Operatore, accertata a seguito dell'esaurimento di due distinti procedimenti in contraddittorio. I predetti procedimenti saranno attivati dalla Fondazione a mezzo contestazioni trasmesse via pec all'Operatore, in conseguenza a eventuali segnalazioni dell'utenza, contenenti la sintetica descrizione degli inadempimenti rilevati e la concessione del termine di cinque giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della contestazione, per la presentazione delle proprie eventuali giustificazioni in merito agli inadempimenti contestati;
- b. Accertamento di perdita, da parte dell'Operatore, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (servizi di noleggio con conducente e autovettura);
- c. Accertamento, a opera della Fondazione, della commissione, da parte dell'operatore economico, di una grave violazione del Codice etico di cui al successivo art. 12.

Art. 11 - Cancellazione delle rappresentazioni

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Operatore dichiara di essere consapevole e accetta che in ogni ipotesi di cancellazione delle rappresentazioni elencate nella documentazione di cui all'Allegato 3, a beneficio delle quali è promossa l'attività di co-marketing oggetto del presente contratto, la Fondazione non potrà essere considerata in alcun modo responsabile degli eventuali danni derivanti dalla mancata esecuzione del servizio di autotrasporto degli abbonati.

2. Per beneficiare dell'esenzione della responsabilità di cui al precedente comma 1, la Fondazione dovrà tramettere tempestiva comunicazione della cancellazione della rappresentazione all'Operatore.

Art. 12 - Codice etico

1. L'Operatore si impegna, per proprio conto e per conto dei propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice etico approvato dalla Fondazione, reperibile sul sito istituzionale di quest'ultima, in tutti i rapporti originati dall'odierno contratto.

2. L'Operatore si obbliga, altresì, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione e le dichiarazioni necessarie per adempiere agli obblighi di trasparenza a cui la stessa è soggetta, derivanti dalla normativa vigente e dalle richieste formulate dalle competenti Autorità di vigilanza. L'Operatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento relativo a reati associativi contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio, in violazione delle norme in materia ambientale, ovvero relativo ad altre violazioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, rimangono ferme e impregiudicate le



conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'Operatore, incluso il diritto della Fondazione di agire in ogni sede per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 - Riservatezza

1. Qualunque notizia inerente all'attività di una delle Parti, di qualsivoglia tipologia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: professionale; finanziaria; relativa a contatti di natura personale o professionale, anche nei confronti di soggetti terzi), della quale l'altra venga a conoscenza a causa o in occasione del presente rapporto contrattuale e della correlata fase negoziale, deve considerarsi riservata, sia durante sia dopo la cessazione del contratto. Le Parti si impegnano per proprio conto a non divulgare e a non utilizzare le informazioni apprese per qualunque ragione diversa dall'adempimento del presente contratto. La trattativa economica del presente accordo e tutti i contenuti in esso riportati dovranno ritenersi di natura assolutamente privata e riservata.

Art. 14 - Tutela dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, la Fondazione informa che i dati personali a cui ha avuto accesso per la conclusione dell'odierno contratto verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, nonché per gli adempimenti previsti dalla legge e dalle normative, anche secondarie, applicabili. Il trattamento sarà eseguito con sistema informatico e analogico, nel rispetto della riservatezza, e non verrà comunicato ad altri soggetti fuorché a quelli autorizzati e delegati al trattamento stesso.

2. I dati ulteriori a quelli comunicati in sede di manifestazione d'interesse per la promozione dell'attività di co-marketing oggetto della presente scrittura – dei quali l'Operatore conferma l'autorizzazione alla diffusione, a mezzo pubblicazione sui materiali informativi, digitali e cartacei, utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa presso il pubblico – non saranno oggetto di diffusione, salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. In ogni momento, l'Operatore potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione del trattamento), 20 (portabilità dei dati) e 21 (opposizione) Regolamento Europeo 2016/679, nonché tutti gli altri diritti ivi stabiliti.

2. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Operatore dichiara di essere stato informato, ex artt. 13 e 14 del predetto Regolamento Europeo 2016/679, circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali e dichiara, altresì, di prestare liberamente il proprio consenso allo stesso trattamento, per le finalità ivi indicate.

Art. 15 - Controversie

1. In caso di controversie concernenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, le Parti si impegnano a esperire un tentativo di composizione bonaria della stessa e, soltanto qualora detto tentativo non andasse a buon fine, ad adire l'Autorità giudiziaria, eleggendo quale Foro competente ed esclusivo quello di Trieste.

Si allegano:

1. Avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato;
2. Manifestazione d'interesse dell'Operatore;
3. Calendario delle date di esecuzione del servizio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Trieste, data della firma digitale

Per la **Fondazione Teatro lirico "G. Verdi" di Trieste**
Il Sovrintendente

Per l'**Operatore**
Nome Cognome



TEATRO
Verdi Trieste
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente gli articoli 9 (Divieto di cessione del contratto), 11 (Cancellazione delle rappresentazioni) e 15 (Controversie).

Per la **Fondazione Teatro lirico "G. Verdi" di Trieste**
Il Sovrintendente

Per l'**Operatore**
Nome Cognome